



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070

P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156

E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

CORTE FEDERALE DI APPELLO

nelle persone di

- Avv. Ermanno Vaglio, Presidente
- Avv. Roberto Santucci, Giudice
- , Avv. Giampiero Bova - Giudice estensore.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

**nel procedimento n. 2/2017 in materia di reiezione della richiesta di
candidatura .**

**• promosso con ricorso depositato il 28.02.2017 dal Sig. Dario Forlani
avverso la reiezione della sua richiesta di candidatura alla carica di
Presidente comunicatagli dal Segretario Generale F.F. il 23.02.2017**

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il signor Dario Forlani, a mezzo del difensore nominato Avv. Paola Gasparro, premesso di aver presentato in data 18.02.2017 la propria candidatura alla carica federale di Presidente della F.I.D.T.S. per l'Assemblea Generale federale indetta in seduta ordinaria per il giorno 12.03.2017, lamentava di

essere stato illegittimamente escluso da tale proposta candidatura in quanto ritenuta irricevibile perchè presentata in data successiva a quella ultima utile fissata per il giorno 10.02.2017 dalla FIDTS con comunicazione resa nota il 26.01.2017.

Ricorreva avverso tale decisione il suddetto Sig. Forlani con il ricorso epigrafato nel quale rappresentava i propri motivi di doglianza contestando il contenuto della Convocazione dell'Assemblea Federale con prot. G/pz07/17 del 26.01.2017 nella parte qua, indicando le modalità di presentazione delle candidature alle cariche federali, stabiliva che le stesse dovessero pervenire alla Segreteria federale entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 10 febbraio 2017 .

Censurava tale delibera ritenendo che le norme contenute nello statuto e nel regolamento federale fossero vincolanti ed immutabili e non si rinvenisse, quindi , alcuna possibilità da parte del Consiglio federale di modificare il termine di 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea indicato per presentazione delle candidature indicato - segnatamente negli artt. 28 comma 7 dello statuto FITDS e 19.01 del regolamento organico in vigore. Sottolineava altresì che neppure il regolamento organico vigente avrebbe potuto consentire che il termine fosse liberamente disponibile dal Consiglio federale perché in tal caso si sarebbe trovato in contrasto con lo Statuto.

Ulteriormente rilevava che, per quanto di sua conoscenza, neppure vi fosse stata una delibera del Consiglio federale che avesse deliberato tale diverso termine di presentazione delle candidature e che , in ogni caso tale delibera, costituendo modifica di tale termine , avrebbe configurato una illegittima restrizione del diritto di elettorato passivo con riferimento anche a principi ribaditi nello statuto Coni del 2016 .

Contestava, in conclusione, l'idoneità del mezzo della pubblicazione sul sito ufficiale della FIDTS quale mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità e , quindi, a configurare e far sorgere la presunzione legale di conoscenza della delibera in capo ai tesserati.

Questa Commissione riteneva, volendo garantire il principio di assicurare il più contraddittorio, di fissare l'udienza del giorno 08.03.2017 con comunicazione agli eventuali controinteressati .

In effetti in data 07.03.2017 intervenivano quali controinteressati la FIDTS , il Dott. Gavino Mura con distinte memorie a firma dei rispettivi legali nominati e il sig. Antonio Perrone con memoria a sua personale firma .

Con le prime due memorie, che si evidenziano per una sostanziale identità di contenuto che , pertanto, ne consente una trattazione unitaria , si espongono con 5 distinti motivi le ragioni che imporrebbero la reiezione del ricorso.

In sintesi: in via preliminare si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati e , quindi, per mancata estensione del contraddittorio .

Con il secondo motivo si oppone alla richiesta di sospensione del provvedimento per difetto di argomentazione e di assolvimento dell'onere probatorio ; per palese infondatezza in riferimento al fumes boni iuris e per assenza del potere sospensivo in capo al giudice in quanto non solo non previsto da alcuna norma regolatrice del procedimento speciale e che , inoltre , risulterebbe nel caso fosse accolta inutiliter data in considerazione della tempistica che disciplina il procedimento ed in particolare in riferimento alla data della prescritta emissione della decisione sul merito.

Con il terzo motivo si evocano le norme dello statuto e del regolamento che legittimano gli organi federali e segnatamente il Consiglio Federale ed il Presidente ad assumere in virtù delle rispettive competenze , le decisioni in merito alle modalità di attuazione delle attività istituzionali ,al fine di garantirne il regolare svolgimento e nel rispetto dei principi di buon andamento e di trasparenza della Federazione

Con il quarto motivo, dapprima evidenziato come le doglianze del ricorrente si concretizzano , nella sostanza, non ad una declaratoria di illegittimità rivolta verso la comunicazione prot. G/pz07/17 del 26.01.2017 con cui si rendeva nota la fissazione del termine ultimo di presentazione delle candidature bensì nei confronti della presupposta delibera ritenuta illegittima - per contrasto con le norme statutarie - nulla e/o inesistente , si eccepisce il difetto di competenza della

Commissione adita e comunque la violazione dell'art. 48 del reg. di giustizia sportiva in quanto, in tali casi di impugnazione delle delibere del C. F., la norma citata individua nel Tribunale Federale la competenza a decidere ed il termine fissato per l'impugnazione in trenta giorni dalla delibera . Termine che nel caso di specie sarebbe comunque spirato anche rispetto al deposito del ricorso de quo .

Con l'ultimo motivo si oppone all'accoglimento del ricorso in quanto l'eventuale accoglimento dello stesso realizzerebbe un'indebita sperequazione nei confronti degli altri candidati che hanno rispettato i termini assegnati con la comunicazione del 26.01.2017.

Con ulteriore memoria presentata senza l'ausilio di un legale il controinteressato Sig. Antonio Perrone con affermazioni, ai fini che ne occupa, inizialmente in contrasto tra loro , ma nel prosieguo riferite sia ad un eccesso di potere nella determinazione di un termine più breve quanto al rispetto di principi di carattere generale quali uguaglianza, pari opportunità, imparzialità e trasparenza si conclude ritenendo che “ non vi siano motivi ad opponendum in ordine alla candidature del .. sig. Forlani.

All'udienza dell'8 marzo 2017 erano presenti per il Sig. Dario Forlani l'Avv. Arquilla in sostituzione dell'Avv. Paola Gasparro ; gli Avv.ti Pierluigi Matera e Marco Naddeo per la Federazione; l'Avv. Alessandro Benincampi per il Sig. Gavino Mura, i quali tutti, dopo ampia discussione, hanno insistito per le rispettive conclusioni.

Riunitasi in camera di consiglio, la Corte Federale di Appello ha deciso dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto va esaminata la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai resistenti e controinteressati con conseguente violazione del contraddittorio.

Al riguardo le censure non si ritengono fondate . Il procedimento de quo viene contemplato dall'art. 20 del regolamento organico Fids 2016 che prevede quale

esclusivo onere del ricorrente quello di depositare il ricorso presso la Commissione di Appello Federale . Tale onere risulta assolto nei termini e con le formalità prescritte . Il richiamo analogico, svolto dalla difesa della FITDS e dal controinteressato Mura, alle norme regolatrici del diritto processuale amministrativo non appare direttamente applicabile al rito speciale che ne occupa.

Inoltre si osserva che, poiché nella sostanza, a seguito di disposizione di questa Commissione, i controinteressati e resistenti sono stati informati del procedimento ed hanno potuto comunque esercitarvi il proprio diritto di difesa partecipando al contraddittorio ed esplicando compiutamente le proprie difese l'eventuale difetto si deve comunque ritenere sanato con tale costituzione.

Si deve inoltre rilevare che a fronte delle caratteristiche del tipo di procedura (speciale) e dell'ambito della Giustizia sportiva a cui appartiene si deve ritenere immune da vizi il detto procedimento anche in conformità dei principi informatori della Giustizia ed in particolare di quanto disposto dall'art. 38 n. 4 dello Statuto FITDS secondo cui *“ i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto “*

Con altro motivo di doglianza il ricorrente afferma che la determinazione di fissare la scadenza improrogabile del termine per la proposizione delle candidature al 12.02.2017 e quindi in data anticipata rispetto a quella dei 20 giorni prima della assemblea del 12.03.2017 stabilita dallo statuto debba considerarsi illegittima per contrasto con la norma dello statuto stesso.

Ritiene il ricorrente che nemmeno nel regolamento si possa rinvenire una tale facoltà modificativa e che, se anche vi si rinvenisse, sarebbe in insanabile conflitto con la detta norma statutaria che avrebbe natura inderogabile e non potrebbe quindi essere modificata dalla norma regolamentare ad essa in tutto e per tutto subordinata.

Tale motivo, non può essere accolto.

L'art. 30, comma 1, lett. f) dello Statuto della Federazione prevede che il Consiglio Federale *“emana i regolamenti per l'attuazione dello Statuto, trasmettendoli alla giunta nazionale del Coni per l'approvazione a fini sportivi”*.

Nella specie, il Regolamento in questione è stato appunto emanato dal Consiglio Federale nell'ambito del suo potere di dare attuazione allo Statuto ed è stato regolarmente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione in data 3.11.2016, n. 452, la quale in premessa rileva espressamente che *“il testo del Regolamento risulta conforme al D.Lgs. 23.7.1999, n. 242, al D.Lgs. 8.1.2004, n. 15, allo Statuto del Coni, allo Statuto della Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva”*.

E' nota in dottrina la distinzione tra varie tipologie di Regolamento (quale fonte secondaria) mutuata dalla disciplina della potestà regolamentare del Governo di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 23.8.1988, n. 400.

Tale articolo in particolare distingue i *“regolamenti di esecuzione”*, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini, e i *“regolamenti di attuazione e integrazione”*, adottati per integrare o attuare i principî contenuti all'interno di una legge o di un decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una riserva di legge assoluta.

Questi ultimi cioè non si limitano a portare ad esecuzione la norma di legge, ma contribuiscono ad integrarla dettando la normativa di attuazione che consenta alla Federazione di prevedere la disciplina sportiva con la necessaria elasticità connessa alle mutevoli esigenze di settore.

Come è stato giudicato, *“i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente”* (Cass. Civ. sez. III, 5.3.2007, n. 5062; testualmente, negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.2.2015, n. 823; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 13.1.2010, n. 31).

Tale esercizio di potestà regolamentare attuativa, continua la giurisprudenza richiamata, deve svolgersi con l'osservanza di un particolare modello procedimentale, secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato, la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il visto e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nella specie, come detto, la garanzia di un opportuno controllo del potere regolamentare è ancor più assicurata dalla necessaria approvazione del Coni, quale ente sovraordinato alla singola Federazione, e che ha tra l'altro il potere di stabilire, come ha fatto da ultimo con la Deliberazione in data 28.10 2014, n. 1523, *“principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali”*.

Ed ancora, a conferma della validità dei principi enunciati anche con riferimento al rapporto tra statuti e regolamenti, si è affermato che *“lo Statuto si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare”* (T.A.R. Lazio, Sez. II, 14.1.2009, n. 139).

D'altra parte, nessuna delle norme citate dal ricorrente esclude espressamente che il Regolamento possa, come menzionato dallo stesso ricorrente, concorrere ad integrare, al fine di attuarlo, quanto comunque previsto dallo Statuto.

Anzi, proprio la fonte primaria consistente nel D.Lgs. n. 242/2009 (sul riordino del Coni) prevede all'articolo 16, , che *“le Federazioni sportive e nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari”*, con la conseguenza che, ove viene previsto che *“gli Statuti prevedono le procedure per la elezione del Presidente”* (come continua lo stesso articolo 16), ciò non impedisce che, in sede regolamentare, non possa essere integrato quanto previsto in sede statutaria.

Ciò detto, si ritiene, quindi, che il Regolamento organico della Federazione laddove ha previsto che il termine fissato per la presentazione delle candidature – art. 19.1 del reg. organico dovesse essere di **almeno** 20 giorni prima della Assemblea abbia esplicitato una attuazione ed integrazione rispetto alla norma statutaria – art. 28 n. 7 dello Statuto (che con riferimento alle candidature prescrive che le stesse *“devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il termine di 20 giorni dalla celebrazione dell'assemblea ... ”*.)

L'uso di tale avverbio che, non a caso risulta essere inserito nella norma attuativa del regolamento, consente conseguentemente di poter affermare che il termine

statutario non sia *assolutamente* inderogabile e che il detto termine di 20 gg. possa e debba essere considerato come il termine minimo da rispettare e, solo in tal senso, inderogabile.

Tale riscontro trova ulteriore conferma se si ha riguardo al bene tutelato dalle citate norme. Infatti, al fine di poter precisare la portata della norma regolamentare ed individuare quali eventualmente siano le sue possibili interpretazioni che non si pongano in conflitto con lo statuto, soccorre una ulteriore riflessione. In questo senso l'indagine esegetica non può che rivolgersi all'individuazione del bene/ diritto che le norme statutarie e regolamentari in esame intendano preservare al fine di segnare il discrimine tra modifiche consentite o contrarie a principi inviolabili.

L'esame delle norme di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento organico ed in particolare della tempistica in esse contenute rispettivamente per la designazione della candidatura (20 gg. prima dell'Assemblea) dell'eventuale comunicazione dell'ineleggibilità da parte della Segreteria (almeno 10 giorni prima dell'Assemblea) del termine per il deposito del ricorso da parte dell'escluso avverso tale decisione (7 giorni prima) e per la decisione da parte della Commissione di Appello Federale per la conferma o per la riammissione del candidato (almeno tre giorni prima dell'assemblea) disegnano un quadro di scadenze talmente compresso nei tempi che sicuramente non possono essere suscettibili di ulteriore compressione a tutela , in questo caso sì, del diritto all'elettorato passivo (ma anche attivo se si pone mente che il candidato eventualmente riammesso alla competizione elettorale avrebbe solo tre giorni per potersi dedicare nuovamente alla promozione della propria candidatura nei confronti degli elettori. Appare quindi evidente che ai fini della tutela del bene primario connesso al diritto di elettorato passivo ed attivo tale termine si possa configurare sì come termine inderogabile ma solo nel minimo previsto mentre altrettanto non può ritenersi nel caso di dilatazione di tale termine che , anzi , si risolverebbe in una maggior tutela del diritto all'elettorato dei tesserati rendendo più agevole lo svolgimento delle attività dianzi descritte.

Non può quindi ritenersi illegittima, nell'ottica interpretativa dianzi esplicitata, la decisione adottata dalla FIDTS di ampliare il termine di presentazione delle candidature e resa pubblica il 26.01.2017 mediante pubblicazione sul sito ufficiale in

quanto non in contrasto con le norme statutarie dedotte in ricorso. Per altro tale termine è stato comunicato con congruo anticipo rispetto agli “ *almeno 30 gg. prima dell’Assemblea* “ stabiliti dallo statuto all’art. 17 (e ciò da considerarsi anch’esso quale termine minimo a riprova della terminologia utilizzata indifferentemente dallo statuto e dal Regolamento).

Il Dott. Forlani con altro motivo di ricorso, proposto secondo l’art. 20 del Regolamento Organico, ha inteso impugnare la **decisione assunta in data 23.2.2017** – notificatogli in pari data - con la quale è stata decisa l’esclusione della sua candidatura perché presentata fuori termine.

Anche tale motivo non è fondato .

Il ricorrente, in effetti, lamenta due circostanze di fatto che pone a fondamento della sua domanda: la prima è che nel caso de quo è stato modificato il termine di presentazione delle candidature alle cariche federali fissato dall’art. 28 c. 7 dello Statuto; la seconda è che non risulterebbe in base a quali norme sia avvenuta tale modifica del termine ed in quale assemblea federale tale modifica sia stata decisa.

Orbene risulta per tabulas che il **giorno 26.01.2017** sul sito della Federazione è stato pubblicata la Convocazione dell’Assemblea Nazionale per il giorno 12.03.2017 e che nella predetta convocazione si dava chiara comunicazione dei termini e modi di presentazione delle candidature alle cariche federali che veniva fissato perentoriamente entro le ore 17 del 10 febbraio 2017.

La decisione impugnata, ovvero quella del 23.2.2017 è ,pertanto, totalmente legittima in quanto adottata sulla base delle determinazioni assunte con la delibera federale comunicata il 26.1.2017.

Ne deriva che le doglianze del Ricorrente , in base alla prospettazione dal medesimo offerta in sede di ricorso, semmai avrebbero dovute essere proposte avverso quest’ultima delibera del consiglio federale ma, in tal caso, il mezzo processuale di impugnazione avrebbe dovuto essere quello previsto dall’art. 48. del Regolamento di Giustizia che ne prevede l’impugnazione avanti il Tribunale Federale nel termine massimo dei trenta giorni dalla delibera stessa. Con conseguente difetto di competenza nonché di tardività .

Altrettanto infondata risulta l'ulteriore doglianza proposta dal ricorrente in merito ad una mancata conoscenza del termine fissato . Su tale punto , a parte la considerazione che la stessa norma statutaria contenuta nell' art. 17 recante le indicazioni per le modalità di convocazione dell'Assemblea espressamente indica tra i mezzi di comunicazione atti a conferire presunzione legale di conoscenza per i destinatari quello della pubblicazione sul sito ufficiale federale (almeno 30 gg. prima dell'assemblea) altro argomento si desume dall'ulteriore specifica apposta alla richiesta del 18.02.2017 di ammissione della sua candidatura dal Forlani *“ vi invito a considerare valida la mia candidatura essendo la medesima presentata entro i relativi termini di 20 gg. prima dell'assemblea ..”* . Da tale inciso si può ricavare ulteriore conferma sulla circostanza che il medesimo avesse ben conoscenza dei minori termini prescritti .

La richiesta di sospensiva appare infine inaccoglibile in considerazione della mancata previsione di tale facoltà dalla norma regolatrice del presente procedimento nonché dalla considerazione che una eventuale decisione in tal senso risulterebbe in sostanza come inutiliter data stante il brevissimo termine di deposito della decisione sul merito previsto dall'Art. 20 del Reg. Organico

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, respinge il ricorso.


Non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 28 del R.G.D. , nulla dispone sulle spese.

Così deciso, si dà mandato alla Segreteria Generale della Federazione di provvedere alle opportune comunicazioni alle parti.

Roma, 9 marzo 2017


Il Presidente della Corte Federale di Appello

Ermanno Vaglio



Il Giudice di Appello

Roberto Santucci



Il Giudice di Appello

Giampiero Boya (Estensore)

